



COMUNE DI MONTANO LUCINO  
PROVINCIA DI COMO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 15.11.2004

*Piano comunale  
di localizzazione  
dei punti di vendita di  
stampa quotidiana e periodica*

## **Art. 1 – Ambito di applicazione della normativa.**

1. Il presente *Piano comunale di localizzazione dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica* viene redatto ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170.

2. Le norme contenute nel presente atto hanno la finalità di disciplinare e regolamentare sul territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi e norme previsti dalla normativa vigente che viene di seguito elencata:

- Legge 5 agosto 1981 n. 416
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114
- Legge delega 13 aprile 1999 n. 108
- Legge 7 marzo 2001 n. 62
- Decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170
- Delibera Consiglio Regionale n. 549 del 10 luglio 2002

## **Art. 2 – Rispetto degli altri regolamenti comunali**

1. Chi intende effettuare l'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico edilizi, igienico sanitari, commerciali, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale e di polizia urbana.

## **Art. 3 – Definizioni**

1. Agli effetti del presente Piano si intende:

- a. *legge*: legge delega 13 aprile 1999 n. 108
- b. *decreto legislativo*: decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170
- c. *decreto Bersani*: decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114
- d. *delibera regionale*: delibera Consiglio Regionale n. 549 del 10 luglio 2002
- e. *stampa quotidiana*: gli stampati che vengono editi e venduti con cadenza giornaliera
- f. *stampa periodica*: gli stampati che vengono editi e venduti con cadenza sovragiornaliera (settimanale, quindicinale, mensile, trimestrale, etc...)
- g. *punti vendita esclusivi*: quelli che sono tenuti alla vendita della stampa quotidiana e periodica
- h. *punti vendita non esclusivi*: quegli esercizi commerciali, di cui all'art. 2 comma 3 del decreto legislativo che in aggiunta ad altre merci sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero di periodici
- i. *autorizzazione*: atto amministrativo che permette di esercitare l'attività di vendita dei quotidiani e/o periodici nei punti di vendita
- j. *sperimentazione*: possibilità di svolgere l'attività di vendita effettuata ai sensi dell'art. 1 della legge 108/99
- k. *piani di localizzazione*: atto di programmazione comunale per lo sviluppo e la regolamentazione dell'attività di vendita di quotidiani e periodici
- l. *struttura aperta*: immobile insediato su area pubblica o privata avente le caratteristiche del chiosco
- m. *struttura chiusa*: porzione di immobile facente parte di un edificio avente apertura sulla pubblica via

## **Art. 4 – Autorizzazioni amministrative**

1 Per svolgere l'attività di vendita della stampa quotidiana e/o periodica risulta necessario ottenere dal Comune la relativa autorizzazione amministrativa che verrà rilasciata nel rispetto del presente Piano di Localizzazione e dei relativi criteri tecnici in esso contenuti.

2. Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche con validità temporanea o stagionale

3 L'autorizzazione verrà rilasciata previa valutazione sulla disponibilità della stessa, riferita per zona, e previa acquisizione dei pareri tecnici dai competenti uffici comunali (Ufficio Tecnico Comunale, Ufficio Tributi, Servizio Polizia Locale) e dell'A.S.L. di zona

## **Art. 5 – Attività non soggette all'obbligo di autorizzazione**

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto non è necessaria alcuna autorizzazione per:

- a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi della società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolte unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

## **Art. 6 – Suddivisione del territorio in zone**

2 Per la suddivisione del territorio comunale si fa riferimento alla delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 30/3/2004, con la quale il territorio è stato così suddiviso:

- *Zona Ovest: comprende tutto il territorio di Montano – perimetrazione colore verde*
- *Zona Centrale: comprende tutto il territorio di Lucino alto e parte di Lucino Basso - perimetrazione colore rosso*
- *Zona Est: comprende il territorio di Lucino basso ad alto insediamento produttivo artigianale, industriale e commerciale, perimetrazione colore azzurro.*

## **Art. 7 – Determinazione disponibilità per nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi.**

1. Premesso che essendo la situazione attuale la seguente:

- numero abitanti: **4442**
- numero nuclei familiari: **1725**
- punti vendita esclusivi: **3**
- punti vendita non esclusivi: **2**

**ed in base agli indirizzi dettati dalla Regione Lombardia, ci si ritrova con un punteggio inferiore ad 1,5 e di conseguenza non vi è la possibilità di incrementare i punti vendita esclusivi del 15%**

2. Non vengono determinate delle distanze minime fra punti di vendita.
3. Eventuali spostamenti da una zona all'altra potranno essere autorizzati solamente se vi è disponibilità nella zona interessata

## **Art. 8 - Titolarità della autorizzazione**

1 Possono richiedere ed ottenere l'autorizzazione per svolgere l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica tutte persone fisiche e le persone giuridiche che siano in possesso dei requisiti soggetti ed oggettivi elencati nei successivi articoli.

## **Art. 9 – Punto di vendita esclusivo – Richiesta di autorizzazione**

1 Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva, oppure trasferirla, deve ottenere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati

2 L'attività con punto di vendita esclusivo deve essere svolta con modalità ed in locali separati rispetto ad eventuali altre attività commerciali e di servizio ad esse contigui. Sono fatte salve le situazioni pregresse.

3. La domanda di autorizzazione, in bollo, deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) eventuale denominazione della ditta che intende esercitare l'attività con i relativi dati anagrafico-fiscali;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove verrà esercitata l'attività;
- d) in caso di utilizzo di area pubblica, il titolo che legittima l'uso della stessa;
- e) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti personali di cui all'art. 5 del decreto Bersani;
- f) autocertificazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera d-bis) numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 108/99
- g) autocertificazione del rispetto del Piano Comunale di Localizzazione vigente
- h) autocertificazione relativa al rispetto della normativa urbanistico-edilizia ed igienico sanitaria;
- i) il numero degli addetti.

4 Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali in scala 1:100 dove si intende esercitare l'attività, riportante la rete fognaria interna;
- b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;
- c) in caso di società di persone o capitali certificato iscrizione registro imprese con annotazione antimafia;
- d) dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati

5 La domanda viene assegnata in istruttoria all'Ufficio Commercio – Polizia Amministrativa. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90.

6 Qualora la domanda sia irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta. In

questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda

7. Nel caso in cui il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui al comma 4 o 5, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda

8. Il responsabile del procedimento dovrà acquisire tutti pareri necessari così come stabilito dall'art 4 comma 3 del presente Piano

9. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Responsabile del Servizio non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda stessa

10. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Servizio, deve essere motivato sia negli elementi di fatto che di diritto e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge vigenti.

11. In caso di ampliamento della superficie di vendita e/o espositiva, deve essere presentata richiesta scritta, la quale risulta sottoposta alla presente procedura

12. In caso di cessazione di attività, deve essere obbligatoriamente presentata comunicazione scritta al competente Ufficio comunale, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto

## **Art. 10 - Criteri di priorità**

1. In caso di domande concorrenti, per l'accoglimento delle domande e l'assegnazione della autorizzazione si applicheranno i seguenti principi e requisiti preferenziali:

- a) avere effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art 1 della legge 108/99
- b) essere un punto di vendita esclusivo mediante struttura aperta
- c) trasferire un punto di vendita esclusivo da struttura chiusa a struttura aperta
- d) trasferire un punto di vendita esclusivo da una zona all'altra con aumento della superficie di vendita
- e) trasformare un punto di vendita non esclusivo in punto di vendita esclusivo

## **Art. 11 – Requisiti dei locali e delle strutture**

1. I nuovi punti di vendita esclusivi si potranno insediare nel rispetto dei vincoli di natura urbanistico edilizia dettati dai vigenti regolamenti comunali.

2. Le superfici minime di esercizio non potranno essere inferiori a:

- a) metri quadrati 20 di superficie netta di vendita ed esposizione per i punti di vendita inseriti in strutture chiuse
- b) metri quadrati 16 di superficie netta di vendita e di esposizione per i punti di vendita esclusivi inseriti in strutture aperte.

3. In entrambi i casi deve essere assicurato un fronte espositivo di almeno 4 metri lineari

4. Entrambe le strutture dovranno essere fornite di:

- a) un servizio igienico conforme alle norme del Regolamento Locale di Igiene
- b) impianto di riscaldamento ed elettrico conforme alla legge 42/90

5. Per le attività già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Piano di Localizzazione e non conformi alle norme sopra riportate, l'adeguamento diverrà obbligatorio in caso di ristrutturazione o modifica dei locali o trasferimento di sede.

## **Art. 12 – Inizio attività – Sospensione – Revoca autorizzazione**

1. Acquisita l'autorizzazione l'attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri sei mesi in caso di comprovata necessità, adeguatamente documentata
2. L'attività può essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno, previa comunicazione all'ufficio comunale competente
3. In caso di servizio militare o di assenza per gravidanza è consentita la sospensione dell'attività per il tempo previsto per legge per tali eventi
4. Si applica la revoca dell'autorizzazione nei casi di:
  - a) mancata attivazione entro il termine stabilito al comma 1;
  - b) sospensione oltre i termini consentiti dal comma 2;
  - c) perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto Bersani

## **Art. 13 – Subingresso nell'attività**

In caso di subingresso per trasferimento di proprietà o della gestione dell'attività, si applicano le norme e le modalità generali vigenti nel settore del commercio, in quanto compatibili  
In entrambi i casi deve essere presentata una comunicazione riportante tutti i dati previsti dall'art 9 comma 3 con esclusione del punto h) e comma 4 con esclusione dei punti a) e d), del presente Piano

## **Art. 14 – Vendita di altri prodotti**

Ai punti di vendita esclusivi è ammessa la commercializzazioni di altri articoli diversi dai prodotti editoriali, non alimentari, senza obbligo di presentare la comunicazione di cui all'art 7 del decreto Bersani purché la superficie di vendita per detti articoli non sia superiore al 30% della superficie totale autorizzata

## **Art. 15 – Punti di vendita non esclusivi – Richiesta di autorizzazione**

1. I punti di vendita non esclusivi possono essere attivati esclusivamente qualora ricorrono i casi previsti dall'art 3 comma 3 del decreto legislativo.
2. I suddetti punti di vendita possono effettuare la vendita di stampa quotidiana e di stampa periodica
3. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in forma non esclusiva, oppure trasferirla, deve ottenere apposita autorizzazione, distinta per tipologia, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati
4. Si applicano le procedure e le disposizioni previste all'art. 9 del presente Piano Localizzazione.

## **Art. 16 – Orario di attività – Periodo di chiusura per ferie**

1. L'orario di apertura dei punti di vendita esclusivi è disciplinato dagli accordi intercorsi fra l'associazione delle Aziende Editoriali e le associazioni dei Rivenditori del 10 giugno e 20 settembre 1994.

- 2 L'orario di funzionamento di questi punti di vendita non dovrà essere inferiore alle 12 ore giornaliere dal lunedì al sabato; per i giorni festivi l'apertura dovrà essere assicurata almeno fino alle ore 13
3. Ogni rivenditore dovrà tenere esposto un cartello indicante gli orari di apertura ed in caso di chiusura dovrà indicare le rivendite più vicine aperte
4. Le aperture domenicali potranno essere esercitate con una cadenza quattordicinale ed fino ad un massimo del 50% delle rivendite.
5. Le chiusure estive potranno essere esercitate sino ad un massimo di giorni 18 consecutivi, se a cavallo del 16 di agosto, sempre fino al limite del 50% delle rivendite esistenti.
- 6 Nel caso di fruizione della chiusura estiva in altro periodo, i giorni consecutivi consentiti potranno essere fino ad un massimo di 17.
7. Per i punti di vendita non esclusivi si applicano le disposizioni sugli orari relativi all'attività commerciale prevalente
- 8 Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000, il Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria interessate indicate al comma 1 dell'art. 6 della delibera regionale, ha la facoltà di fissare un orario minimo di apertura allo scopo di garantire ai consumatori un servizio minimo indispensabile

## **Art. 17 – Sanzioni**

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 2 L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Segretario Comunale.
3. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso
- 4 Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
- 5 In caso di esercizio dell'attività in mancanza del titolo autorizzativo o dei requisiti di legge, si applicano le sanzioni stabilite dagli artt. 22 e 29 del decreto Bersani
6. In caso di violazioni alle norme del presente Piano si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 = ad € 3 098,00 = (pagamento in misura ridotta € 1.032,00 =)
7. In caso di mancato rispetto delle imposizioni di cessazione attività condotta in difetto dell'autorizzazione o delle disposizioni regolamentari, nonché della chiusura dell'attività, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 = ad € 3 098,00 = (pagamento in misura ridotta € 1.032,00 =).
- 8 Ai sensi dell'art 8 della L R 5/04 chi espone materiale pornografico è oggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 = a € 3 000,00 = (pagamento in misura ridotta di € 1 000,00 =).

## **Art. 18 – Esposti all'Amministrazione**

1. Tutti gli esposti diretti all' Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Piano devono essere indirizzati all'Amministrazione Comunale e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all' esponente
- 2 Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell' istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa
- 3 In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale, purché sia certa l' identità, dell' esponente

## **Art. 19 – Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore**

1 Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Piano, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia.

2 Il presente Piano, composto da 20 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale

## **Art. 20 - Pubblicità del Piano**

1 Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 Legge 241 del 07/08/1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Piano è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione